

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria, con ciò disponendo che dette province autonome non partecipino alla ripartizione di finanziamenti statali che per la relativa quota costituiscono dunque un'economia per il bilancio dello Stato;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010 che ha previsto la soppressione, a decorrere dal 2010, della partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione delle risorse previste dalla legge 19 febbraio 2004, n. 40;

Considerata la necessità di dover provvedere con decreto ministeriale a definire le modalità di attuazione del richiamato comma 450;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 4 agosto 2021;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2021, l'importo di 5 milioni di euro previsto dal comma 450 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per l'incremento del Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA), è ripartito tra le regioni, secondo il prospetto allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. La ripartizione di cui al comma 1 è effettuata in applicazione dei seguenti criteri:

criterio I: il 70% delle risorse in proporzione al numero di donne residenti ricomprese nella classe di età tra i 18 ed i 46 anni (sulla base dei dati ISTAT ultimi disponibili riferiti al 1° gennaio 2020);

criterio II: il 30% delle risorse in proporzione al numero di donne residenti ricomprese nella fascia di età tra i 18 ed i 46 anni (sulla base dei dati ISTAT ultimi disponibili riferiti al 1° gennaio 2020), ponderato sulla base di un coefficiente costituito dal rapporto tra il numero dei cicli di PMA erogati nel 2019 dalle strutture pubbliche o private accreditate per milione di donne residenti in Italia ricomprese nella classe di età tra i 18 ed i 46 anni e il numero di cicli di PMA erogati nel 2019 dalle strutture pubbliche o private accreditate per milione di donne nella medesima classe di età e residenti nelle singole regioni, maggiorati di un valore costante pari a 1.000. Il coefficiente di ponderazione è dunque calcolato secondo tale formula:

$$\text{coefficiente di ponderazione} = \frac{\left(\begin{array}{c} \text{numero di cicli PMA erogati} \\ \text{dalle strutture pubbliche o} \\ \text{private accreditate in Italia} \\ \text{per milione di donne 18 - 46 anni} \end{array} \right)}{\left(\begin{array}{c} \text{numero di cicli PMA erogati} \\ \text{dalle strutture pubbliche o} \\ \text{private accreditate nella Regione} \\ \text{per milione di donne 18 - 46 anni} \end{array} \right) + 1000}$$

Tale fattore di ponderazione, che restituisce un valore maggiore nelle regioni in cui vengono eseguiti meno cicli di PMA per milione di donne appartenenti alla classe di età 18-46 anni dalle strutture pubbliche o private accreditate e un valore minore nelle regioni in cui vengono eseguiti più cicli di PMA per milione di donne nella medesima classe di età, consente quindi di assegnare un finanziamento maggiore alle regioni ove l'offerta di PMA è minore, nel rispetto di quanto previsto dalla norma di riferimento, tenendo conto anche delle regioni nelle quali non vengono eseguiti cicli di PMA in centri pubblici o privati accreditati per mancanza di offerta a carico del Servizio sanitario nazionale.

